

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Marsala Dott. Salvatore Nocera ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile N° 233/07 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, riservata all'udienza del 19/02/2008 e avente per oggetto: Ripetizione di somme indebitamente percepite.

promossa da



elettivamente domiciliato in Marsala vicolo Salaparuta n.2 presso lo studio dell'avvv. Luigi Messina, dal quale viene rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

contro

BANCA NUOVA s.p.a. - Gruppo Banca Popolare di Vicenza, già Banca del Popolo soc. coop. a r.l., con sede in Palermo via Vaglica n. 22, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Grimaudo per mandato generale alle liti 5-6-96 in Notaio Barresi di Trapani ed elettivamente domiciliata in Marsala via Lungomare Salinella - studio avv. Anna Sandra Bandini;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- per l'attore:

Nominare CTU al fine di accertare quanto richiesto in citazione;
Dichiarare la nullità della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi convenzionali e delle commissioni di massimo scoperto;
Ritenere e dichiarare l'istituto di credito convenuto a restituire a parte attrice le somme versate in eccedenza rispetto a quanto legalmente dovuto secondo i criteri seguiti dal CTU, ovvero con applicazione del saggio legale senza capitalizzazione trimestrale degli interessi e non applicando la c m s sia sugli intrafido che sull'extrafido;
Condannare conseguentemente la banca convenuta al pagamento in favore di [REDACTED] della somma indicata in citazione pari ad €. 2.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore costituito;

- per la Banca Nuova s.p.a.:

Preliminarmente dichiarare la incompetenza per valore dell'adito Giudice di Pace ai sensi degli artt. 7 e 9 c.p.c.;
Il subordine, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. ed in ogni caso improcedibile ed inammissibili e con qualsiasi statuizione rigettare le domande istruttorie e di merito formulate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi;



A handwritten signature or initials, possibly "S/S", written in dark ink on the right side of the page.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale, [REDACTED]

[REDACTED] conveniva avanti questo Giudice di Pace la Banca Nuova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo via Vaglica n. 22.

L'attore esponeva che dal 14/4/1999 ha intrattenuto un rapporto di conto corrente identificato con il [REDACTED] presso l'Agenzia di Marsala dalla Banca del Popolo oggi Banca Nuova s.p.a. e ritenendo a distanza di tempo la propria esposizione debitoria " appesantita" dalle clausole previste nel contratto di conto corrente, ha promosso azione di ripetizione di indebito oggettivo.

Ha formulato, quindi, una richiesta di consulenza contabile a mezzo di CTU d'ufficio al fine di espletare gli accertamenti indicati dalla lettera a) alla lettera f) dell'atto introduttivo e chiedendo nel merito la pronuncia del giudice adito sulle conclusioni formalizzate in dieci punti.

A mezzo di comparsa responsiva si costituiva in giudizio la convenuta Banca Nuova s.p.a., contestando estensivamente la pretesa di parte attrice ed eccependo la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.

Chiamata la causa alla prima udienza di trattazione del 04/6/2007, presenti i procuratori delle parti, il Giudice di Pace rilevato che la causa petendi posta a sostegno della domanda è di valore



indeterminato, eccepiva d'ufficio la propria incompetenza per valore ex-art. 7 c.p.c.

Quindi, la causa veniva rinviata prima all'udienza del 19/11/2007 ed alla successiva del 19/2/2008, in cui le parti precisavano le rispettive conclusioni in ordine alle sollevate eccezioni preliminari ed il Giudice si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione.

Il decidente rileva che le numerose richieste formulate dall'attore con l'atto di citazione non consentono di determinare quale sia l'oggetto della domanda.

Invero, l'art. 164 c.p.c. prevede la nullità della citazione, nel caso in cui risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda.

Non può, pertanto, ritenersi infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta società bancaria, atteso che da un attento esame della citazione non è facile riuscire a stabilire con esattezza i termini della avanzata domanda.

2. Sulla eccezione di incompetenza per valore.

Anche l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per valore del giudice adito appare fondata poiché, constando la domanda giudiziale di due elementi - petitum e causa petendi - il valore della causa è determinato dalla combinazione di entrambi gli elementi, ossia del valore di ciò che si chiede (petitum) e del rapporto giuridico (causa petendi) che ha procurato il complesso dei danni, cui si collega l'azione risarcitoria.

Ora, nel caso di specie, richiedere un importo (€. 2.500,00) apparentemente nell'ambito della competenza per valore del giudice di pace, con la formula di contenimento del petitum, non esime il giudice dal compimento degli atti necessari ad accertare l'importo complessivo ed indeterminato delle somme indebitamente percepite dalla banca e quindi emettere una pronuncia con efficacia di giudicato.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Marsala, pronunciando in ordine alle eccezioni preliminari nel procedimento civile promosso da [REDACTED] contro Banca Nuova s.p.a., così decide:

Dichiara la propria incompetenza per valore, competente essendo il Tribunale Civile di Marsala;

Assegna il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Marsala, addì 7.3.08.

GIUDICE DI PACE
[Signature]

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Salvatore Nocera
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Marsala, 10 MAR. 2008

[Signature]

